

Proposta Numero: **DET-2065-2022**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario Unico

OGGETTO: Dipendente A.E. (matricola 80081), a tempo indeterminato concessione congedo

retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive

modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che la dipendente a tempo indeterminato A.E. matr. 80081 , ha presentato istanza prot. 204823 in data 05/12/2022, tesa a fruire ai sensi dell'art. 42, c.5, del D.Lgs. 151 del 01.03.2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.119 del 18.07.2011, di un periodo di congedo retribuito di 35 giorni a decorrere dal 12/12/2022 al 15/01/2023, per assistere la madre convivente con handicap in situazione di gravità ;

VISTO il certificato rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell' handicap dell'ASL TA –del 11/10/2016 relativo al riconoscimento dell'invalidità civile del familiare di I grado (madre) con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. n. 104/92 non rivedibile, riposto agli atti d'ufficio e non allegato poiché contenente dati sensibili;

VISTO il comma 5 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.119 del 18.07.2011 che testualmente recita:

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la

corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della <u>legge 8</u> marzo 2000, n. 53.

VERIFICATO

- Che la condizione di grave disabilità della madre e la sussistenza delle condizioni previste dall'art.3 e comma 3 legge n.104/1992, risultano dal verbale della ASL di Taranto, rilasciato il 11/10/2016 archiviato nel fascicolo personale della dipendente;
- che non esistono altri soggetti che hanno priorità di assistenza;
- che il disabile non è ricoverato a tempo pieno in alcuna struttura sanitaria;
- -che, ai fini della fruizione dei benefici previsti dall'art. 42 D.Lgs 151/2001, allo stato, la predetta dipendente ha fruito del permesso per soli 65 giorni

PRESO ATTO

- che ricorrono le condizioni per accogliere l'istanza e concedere alla dipendente A.E. matr. 80081, il periodo di congedo retribuito richiesto, a norma dell'art. 42 del D.lgs. 151/2001 come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n.119 del 18.07.2011, a decorrere dal 12/12/2022 al 15/01/2023;
- che durante il periodo richiesto dalla dipendente A.E. matr. 80081 sarà corrisposta una indennità pari all'intero ammontare dell'ultima retribuzione percepita, fino ad un massimo di € 49.664,00 (riferimento circolare INPS 15 del 28.01.2022) annue per il congedo di durata annuale;

ATTESTATA la regolarità dell'istruttoria della proposta ed il rispetto delle relative leggi e provvedimenti di riferimento;

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1. **ACCOGLIERE** l'istanza della dipendente A.E., matr. 80081, e concedere alla stessa il periodo di congedo straordinario retribuito richiesto a decorrere dal 12/12/2022 al 15/01/2023 per un totale di 35 gg. per prestare assistenza al familiare convivente con handicap in situazione di gravità;
- 2. **DARE ATTO** che la dipendente a tutt'oggi ha usufruito di 65 gg di congedo retribuito per l'assistenza al congiunto portatore di handicap .
- 3. **CORRISPONDERE**, durante il suddetto periodo, alla dipendente A.E. matr.80081 un'indennità pari all'intero ammontare dell'ultima retribuzione percepita, fino ad un massimo di € 49.664,00 (riferimento circolare INPS 15 del 28/01/2022) annue per il congedo di durata annuale e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;

- 4. **DARE ATTO** che la dipendente precitata, durante il periodo suddetto non potrà fruire dei benefici previsti dall'art.3 della L. n. 104/92;
 - che il periodo di congedo retribuito incide negativamente sulla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio ;
- 5. **NOTIFICARE** il dispositivo del presente provvedimento al Dirigente della U.O.di appartenenza e di darne comunicazione all'interessato, nonché all'Ufficio Previdenza, all'Ufficio Trattamento Economico Area Gestione del Personale e al servizio Rilevazione Presenze del Distretto Unico di Taranto;
- 6. **CONSIDERARE** il presente atto immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia .

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.